

	SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA	
	Azienda Sanitaria Locale n°5 di Oristano	
	Rep. N° _____ del _____	
	SCHEMA CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA LIBERO	
	PROFESSIONALE IN QUALITA' DI PSICOLOGO PRESSO IL	
	CENTRO DI SALUTE MENTALE DEL DISTRETTO DI ALES E	
	TERRALBA ED IL P.O. SAN MARTINO DI ORISTANO.	
	L'anno <b>duemilasedici</b> addì _____ del mese di	
	,	
	presso la sede legale dell'A.S.L. n. 5 di Oristano.	
	In esecuzione della Deliberazione C.S. N° del	
	,	
	TRA	
	- la <b>Dr.ssa Maria Giovanna Porcu</b> , nata a Macomer il	
	29/03/1966 (C.F. PRCMGV66C9E788S), nella sua qualità	
	di Commissario Straordinario e Legale Rappresentante	
	dell'Azienda Sanitaria Locale n° 5 di Oristano, con	
	Sede Legale in Via Carducci n. 35, (P. IVA	
	00681110953), nel prosieguo indicata come "A.S.L.";	
	E	
	- la <b>Dr.ssa Valeria Mereu</b> , nata a _____ il _____ e	
	residente _____, _____, (C.F. _____) nel prosieguo	
	indicato come "professionista";	
	PREMESSO	
	- che con deliberazione C.S. n.344 del 28/05/2015	

	era stata autorizzata la stipula di un contratto	
	libero professionale di Psicologa con la Dr.ssa	
	Lorena Lai, al fine assicurare l'assistenza	
	psicologica per i pazienti del Centro di Salute	
	Mentale di Ales/Terralba e del P.O. San Martino per	
	all'assenza dal servizio di n.2 Dirigenti Psicologi	
	incaricati, ai quali era stato concesso il part-	
	time;	
	- che il contratto Reg. ASL n.1664 del 5/06/2015	
	stipulato con la professionista aveva durata	
	annuale, con decorrenza dal 15/06/2015 al	
	14/06/2016;	
	- che con deliberazione C.S. n.402 del 30/06/2016	
	era stata autorizzata la prosecuzione dell'incarico	
	in oggetto sino al 14/12/2016;	
	- che con la nota del 22/08/2016 la Dr.ssa Lorena	
	Lai ha comunicato formalmente di rinunciare	
	all'incarico in oggetto;	
	- che con nota NP/2016/8876 del 31/08/2016 il	
	Responsabile del Servizio di Psicologia aziendale,	
	richiede la sostituzione della Dr.ssa Lorena Lai al	
	fine di assicurare l'assistenza psicologica agli	
	utenti del P.O. San Martino e del C.S.M. Di Ales;	
	che la a ASL di Sanluri dispone di una graduatoria	

	concorsuale per dirigente psicologo, profilo di	
	psicoterapia, approvata con deliberazione n.263 del	
	19/03/2013 ;	
	- che la suddetta graduatoria è stata utilizzata per	
	l'assunzione a tempo indeterminato fino all'8°	
	posto;	
	- che è stata acquisita la disponibilità della	
	candidata utilmente collocata al 9 °posto della	
	graduatoria: Dr.ssa Valeria Mereu;	
	- che con deliberazione del C.S n. del è stata	
	autorizzata la stipula di un contratto libero	
	professionali di Psicologa con la Dr.ssa Valeria	
	Mereu, candidata utilmente collocata nella	
	graduatoria concorsuale per Dirigenti Psicologi	
	approvata con deliberazione ASL di Sanluri n.263 del	
	19/03/2013, per assicurare l'assistenza psicologia	
	presso il Centro di Salute Mentale del Distretto di	
	Ales/Terralba ed il P.O. San Martino;	
	Tutto ciò premesso,	
	<b>SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE</b>	
	<b>Art. 1</b>	
	L'Azienda Sanitaria Locale come sopra rappresentata	
	conferisce alla professionista che accetta, un	
	incarico libero professionale in qualità di	

psicologo, per lo svolgimento delle prestazioni professionali presso il Centro di Salute Mentale del Distretto di Ales e Terralba ed il P.O. San Martino, per un impegno settimanale di norma di 24 ore (96 su base mensile). La professionista dovrà svolgere le seguenti attività:

- attività di psicoterapia ai pazienti del Centro di Salute Mentale del Distretto di Ales Terralba per n.12 ore settimanali;
- attività di psicoterapia ai pazienti e familiari del P.O. San Martino per n.12 ore settimanali;

## **Art. 2**

L'A.S.L. n.5 collabora fattivamente con la professionista fornendogli tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico affidatogli, specificando gli indirizzi e le direttive che saranno precisati, di volta in volta, anche per le vie brevi. Nello svolgimento della propria attività lavorativa, il Professionista dovrà attenersi alle direttive impartite dal Responsabile del Servizio di Psicologia Aziendale e dal Responsabile del Centro di Salute Mentale del Distretto di Ales e Terralba concordando in particolare l'articolazione oraria

della prestazione, al fine di rendere compatibile la sua prestazione professionale con la complessiva organizzazione dei servizi.

### **Art. 3**

La durata dell'incarico è di **mesi 12 (dodici)** con decorrenza dal giorno della sottoscrizione del contratto. Il recesso anticipato da parte del professionista deve essere comunicato al Commissario Straordinario della ASL, con preavviso di almeno 30 giorni.

### **Art. 4**

Il compenso mensile è fissato in €2.120,64 (euro duemilacentoveventi/64) al lordo di oneri e ritenute di legge. Tale importo è corrisposto in rate mensili posticipate, entro il termine di 60 giorni, dietro presentazione di relativa fattura accompagnata dell'attestazione dei Responsabili dei Servizi presso i quali collabora, circa la regolarità qualitativa e quantitativa della prestazione professionale. Le parti concordano che per ogni ora di attività prestata e autorizzata, pari 24 ore settimanali previste (96 su base mensile), verrà riconosciuto un compenso di Euro 22,09 al lordo di oneri e ritenute di legge. Qualora per esigenze eccezionali e motivate, si rendesse necessario

l'utilizzo del professionista oltre le 24 ore settimanali concordate (96 ore su base mensile), la liquidazione dei compensi ulteriori è subordinata alla presentazione, unitamente alla fattura, di regolare autorizzazione del responsabile del servizio. In ogni caso, la durata settimanale e mensile della prestazione professionale resa dal professionista, non potrà superare i limiti massimi di legge, sul rispetto dei quali dovrà vigilare il Responsabile dei servizi presso cui collabora il professionista. L'ASL, come sopra indicata e rappresentata, provvede a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute fiscali nei termini previsti dalla legislazione vigente.

#### **Art. 5**

Alla conclusione del presente contratto, sia per scadenza del termine, sia per risoluzione anticipata o recesso, la professionista non avrà diritto a percepire il trattamento di fine rapporto, né indennità alcuna, essendo ogni emolumento già considerato e compreso nel corrispettivo pattuito al precedente art. 4, del quale il professionista si dichiara completamente soddisfatto. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo verrà

riproporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare esecuzione, sempre salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dell'eventuale danno.

#### **Art 6**

La professionista assume la responsabilità per le attività professionali direttamente affidategli, nonché per i risultati conseguiti. Nel rispetto delle norme di cui alla Legge 241/90, è tenuto ad osservare il segreto professionale e non può dare informazioni o notizie relative a fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del presente incarico.

#### **Art.7**

Le parti convengono di valutare periodicamente, in un'ottica di coordinamento e nel rispetto dell'autonomia nell'esecuzione delle prestazioni, il lavoro svolto anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi.

#### **Art. 8**

La professionista si impegna a non svolgere attività in concorrenza, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività dell'ASL come sopra indicata e rappresentata. La professionista dichiara di non svolgere attualmente attività in conflitto

	d'interessi con l'Azienda e di impegnarsi a non	
	svolgerla per tutta la durata del presente contratto	
	<b>Art. 9</b>	
	La professionista autorizza l'ASL n. 5 di Oristano	
	a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati	
	personali in relazione ai soli adempimenti normativi	
	connessi con il presente contratto.	
	<b>Art. 10</b>	
	Le parti concordano che per eventuali controversie	
	inerenti e conseguenti il presente contratto, il	
	foro competente è quello di Oristano;	
	<b>Art. 11</b>	
	Per quanto non espressamente previsto con il	
	presente contratto, il rapporto deve intendersi	
	regolato dalle norme di cui agli artt. 2222 e segg.	
	codice civile.	
	<b>Art. 12</b>	
	Il presente contratto redatto in bollo sarà	
	registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26	
	ottobre 1972, n. 634. Le spese di bollo e	
	registrazione sono a carico del professionista.	
	Letto, confermato e sottoscritto	
	<b>Il Commissario Straordinario</b> <b>La Professionista</b>	
	Dr.ssa Maria Giovanna Porcu Dr.ssa Valeria Mereu	